

stesso «ledere in modo concreto ed attuale la sfera giuridica della ricorrente» il TAR ha affermato la carenza di interesse al ricorso e la conseguente inammissibilità dello stesso.

## **RB** Discariche: garanzie finanziarie obbligatorie per il gestore

**www.** *Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2014, n. 5758, Pres. Poli, Est. Tarantino*

### **Discariche – Artt. 14 e 17, D.Lgs. n. 36/2003 – Garanzie finanziarie – Finalità – Termine minimo**

Ai sensi degli artt. 14 e 17, D.Lgs. n. 36/2003, le garanzie finanziarie che devono essere prestate dal gestore della discarica hanno il fine di assicurare l'attivazione, la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e la gestione successiva alla chiusura della discarica. Per ottenere il raggiungimento dei suddetti risultati le garanzie devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica, rappresentando quello di almeno due anni, previsto dalla lettera a), del comma 3, del citato art. 14, termine minimo.

## **NOTA**

*Il Consiglio di Stato ha confermato una sentenza del TAR Lazio in tema di congruità delle garanzie finanziarie. Il provvedimento impugnato sollecitava il gestore rispetto all'aggiornamento di tutte le polizze fideiussorie relative ai lotti esauriti, ma non ancora chiusi.*

*Per decidere la causa, il Giudice ha verificato portata applicativa e ratio degli artt. 14 e 17, D.Lgs. n. 36/2003: le garanzie finanziarie che il gestore è chiamato a prestare sono finalizzate ad assicurare la realizzazione degli obiettivi connessi alla gestione e post-gestione della discarica. In particolare, a detta del Collegio, dall'esame coordinato della disciplina norma-*

*tiva, risulta che le garanzie assicurano «l'attivazione, la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e la gestione successiva alla chiusura della discarica». Ne deriva che per assicurare il risultato perseguito dal legislatore, le garanzie devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica. Nell'interpretare il disposto dell'art. 14, il Giudice di Palazzo Spada ha poi chiarito che il termine di almeno due anni previsto al comma 3, lettera a) (relativo alla garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura), rappresenta solo il termine minimo; la norma specifica, infatti, che questo termine ben può essere aumentato dall'autorità competente qualora ritenga sussistano rischi per l'ambiente. Nel rigettare anche il secondo motivo di ricorso, il Consiglio di Stato ha, infine, specificato che, nel caso di specie, il gestore ben avrebbe potuto recuperare i costi di gestione derivanti dall'adeguamento delle garanzie finanziarie, chiedendo all'autorità competente l'adeguamento della tariffa di conferimento.*

## **RB** Conferimento di rifiuti e onere di diligenza

**www.** *TAR Lombardia - Brescia, sez. I, 25 novembre 2014, n. 1294, Pres. De Zotti, Est. Gambato Spisani*

### **Gestori ambientali – Conferimento di rifiuti ad un soggetto autorizzato – Onere di diligenza – Controllo documentale – Falso grossolano – Verifica possesso di tutte le autorizzazioni**

Il principio di buona fede è pacificamente applicabile all'interpretazione degli atti amministrativi. Da ciò deriva la necessità di tener conto della figura giuridica del gestore ambientale quale risulta dalle norme: da un lato, egli è un imprenditore, che ha interesse a svolgere la propria attività con celerità e sicurezza; dall'altro lato, è un imprenditore del settore, come tale tenuto a conoscere la relativa disciplina, anche se non con il grado di approfondimento